

Via Riboli, 15 – 16145 Genova

mail@studiodapelo.it

www.studiodapelo.it

DL 41/2021 (SOSTEGNI)
Entrata in vigore 23 marzo 2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID (art. 8)

Settore Industria (cigo)

Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021

Ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021

Senza contributo addizionale

Settore Terziario-Commercio (Fis-Cig In Deroga)

Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021

Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021

Senza contributo addizionale

NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.

Settore Artigianato (Fsba)

Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021

Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021

Senza contributo addizionale

NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (Art. 8 commi 9-11)

Viene prorogato il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi (con sospensione delle relative procedure, dal 23 febbraio 2020), con le seguenti durate:

- **fino al 30 giugno 2021**: per tutti i datori di lavoro
- **dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021**: per i soli datori di lavoro dei settori terziario, commercio ed agricoltura che hanno diritto a FIS, CIG in deroga e CISOA COVID.

Esclusioni:

- cambio appalto, con riassunzione da parte dell'impresa subentrante
- cessazione definitiva di attività (o messa in liquidazione senza continuità attività)
- accordo collettivo aziendale stipulato con le OO.SS. maggiormente rappresentative che preveda incentivo all'esodo
- fallimento se non sia previsto l'esercizio provvisorio.

LAVORATORI FRAGILI (Art. 15)

(lavoratori in condizione di rischio attestata da certificazione medica)

Dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere la mansione in modalità di lavoro agile, anche con mansione diversa, prevista nella medesima categoria di inquadramento.

Se non è possibile la modalità del lavoro agile, i lavoratori fragili hanno diritto ad astenersi dal lavoro, previa certificazione medica, con indennità per malattia (trattamento come il ricovero). Tali assenze non sono computabili ai fini del computo.

CONTRATTI A TERMINE (Art. 17)

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine, una sola volta, per un massimo di 12 mesi, senza causale, nel limite massimo di durata di 24 mesi.

NB: la proroga è consentita anche ai contratti che sono già stati prorogati in precedenza.

PIGNORAMENTI AGENZIA RISCOSSIONE (Art. 4)

Prorogata la sospensione fino al 30 aprile 2021

NASPI (Art. 16)

Per le domande presentate dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 non si applica requisito di 30 giornate lavorative negli ultimi 12 mesi.

Genova, 30/03/2021